



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 173

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 novembre 2023

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i>	Pag.	3
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i>	»	4
<i>Plenaria</i>	»	4
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i>	»	11
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	12

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	Pag.	43

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	Pag.	44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 28 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

indi del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Orario: dalle ore 13 alle ore 19,10

(Sospensione dalle ore 16,30 alle ore 16,55)

AUDIZIONI DI IVANA VERONESE, SEGRETARIA CONFEDERALE UIL, DI CHRISTIAN FERRARI, SEGRETARIO CONFEDERALE CGIL, DI FIOVO BITTI, DIRIGENTE CONFEDERALE UGL, DI IGNAZIO GANGA, SEGRETARIO CONFEDERALE CISL, DEL PROFESSOR FRANCESCO SAVERIO MARINI, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ « TOR VERGATA » DI ROMA, DELLA PROFESSORESSA MARTA CARTABIA, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR ALESSANDRO STERPA, ASSOCIATO IN ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, DEL PROFESSOR UGO DE SIERVO, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR TOMMASO EDOARDO FROSINI, ORDINARIO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ « SUOR ORSOLA BENINCASA » DI NAPOLI, DEL PROFESSOR GUSTAVO ZAGREBELSKY, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), E DEL PROFESSOR GAETANO SILVESTRI, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 28 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,20

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE GRAZIANO, CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 188 E CONNESSI (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)

Plenaria

101^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REDIGENTE

(626) POTENTI e altri. – Modifica articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse

(Discussione e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, volto a rendere più breve il periodo di tempo necessario

affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona, possano rivolgersi al tribunale per ottenerne la dichiarazione di morte presunta.

La proposta in esame riprende il contenuto del Testo unificato dei disegni di legge Atto Camera 685 Zanutelli e Atto Camera 3345 Ascari, esaminato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nella passata legislatura.

Prima di procedere alla disamina del provvedimento occorre ricordare che l'ordinamento giuridico italiano prevede due istituti – disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti l'ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero l'assenza e la morte presunta – finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono l'accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l'assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d'assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l'assenza.

Il disegno di legge si compone di una sola disposizione, che modifica l'articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell'assente), riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. Attualmente, come già anticipato, la normativa richiede che siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa, il disegno di legge si limita ad abbreviare tale termine a cinque anni, non apportando ulteriori modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 58 del codice civile. Poiché gli attuali sistemi di ricerca degli scomparsi sono ormai molto più efficaci, ritiene che la proposta possa essere accolta.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ritiene che, data la particolarità e specificità della norma, sarebbe necessario un approfondimento in quanto non è del tutto chiara la *ratio* del provvedimento. Se è vero infatti che i mezzi di ricerca della persona sono molto cambiati in questi anni e si sono arricchiti di strumenti di indagine molto più efficaci è tuttavia da considerare che la dichiarazione di morte presunta arriva proprio per l'assenza di notizie sulla persona scomparsa. Esprime pertanto perplessità

sull'abbreviazione del termine attualmente previsto dalla legge e riterrebbe opportuno un approfondimento.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), primo firmatario del disegno di legge, richiamandosi alle considerazioni svolte dal relatore Zanettin circa l'efficacia dei mezzi di ricerca attualmente a disposizione degli inquirenti, fa presente che la richiesta di questa abbreviazione dei termini viene proprio da associazioni che si occupano di persone scomparse. Vi sono infatti situazioni in cui il decorso del tempo è assai poco utile, come ad esempio nei casi di calamità naturale in cui le persone scomparse non vengono più trovate, in cui per gli eredi sarebbe importante poter intervenire sugli aspetti patrimoniali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Discussione e rinvio)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni. Nel merito il provvedimento consta di tre articoli. L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale, il quale prevede una serie di garanzie a salvaguardia della funzione difensiva, limitando, a tal fine, ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni e controllo sulla corrispondenza. Il comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in particolare, sancisce il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari e di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Il comma 6 vieta il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. Ai sensi del comma 7 i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione del divieto non possono essere utilizzati nel processo penale. Ed ancora, fermo il suddetto divieto di utilizzazione, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente. Nel verbale delle operazioni si potrà esclusivamente indicare la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.

Il disegno di legge interviene in primo luogo sul comma 6 prevedendo il divieto del sequestro e del controllo delle comunicazioni, comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il suo difensore, salvo nei casi in cui l'autorità giudiziaria ritenga, fondatamente, che si tratti di corpo di reato. La comunicazione, si precisa, si presume inter-

corrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili. Con una seconda modifica (che si sostanzia nell'inserimento sempre nell'articolo 103 del codice di procedura penale, di un nuovo comma 6-bis), si prevede l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazioni laddove emerga che le comunicazioni rientrano tra quelle espressamente vietate. Attraverso, infine, alcune modifiche al comma 7 dell'articolo 103 del codice di procedura penale si rafforza il divieto delle comunicazioni e delle conversazioni tra difensore e indagato comunque intercettate, prevedendo l'immediata distruzione e le relative modalità. Più precisamente: le comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato, comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, devono essere immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare.

L'articolo 3 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione dell'albo delle utenze telefoniche dei difensori. Il decreto dovrà non solo prevedere « rigorosi » oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità sanzionandone il mancato rispetto ma anche definire i criteri per l'individuazione delle medesime utenze telefoniche.

L'articolo 2 modifica invece l'articolo 267 del codice di procedura penale prevedendo il divieto di proroghe delle operazioni captative successive alla prima, se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione non siano emersi elementi utili alle indagini.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperta la discussione generale, sottolinea come il provvedimento prenda sicuramente le mosse dagli approfondimenti che la Commissione ha potuto svolgere nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Ritiene pertanto che anche questo disegno di legge rappresenti una delle conseguenze positive dell'attività istruttoria operata in quella sede.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) sottolinea come, effettivamente, il provvedimento a sua prima firma scaturisca proprio dagli approfondimenti operati dalla Commissione con l'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, in particolare dalla dettagliata relazione delle Camere penali. Ciò è particolarmente vero sia per la norma riguardante le intercettazioni tra difensore e assistito, sia per quanto riguarda il tema delle proroghe delle intercettazioni medesime. Poiché questi argomenti sono stati condivisi da tutta la Commissione, auspica che nel corso del dibattito tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, possano contribuire alla migliore definizione del testo.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara che il Gruppo del Partito democratico è molto interessato al tema oggetto del disegno di legge. Si

tratta infatti di un argomento che l'avvocatura ha segnalato con forza durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Ritiene tuttavia che, di fronte a norme di carattere tecnico così puntuali, sarebbe necessaria un'istruttoria più approfondita attraverso l'audizione dei rappresentanti degli avvocati e dei magistrati. La stessa valutazione è valida anche per il disegno di legge n. 626 già illustrato dal senatore Zanettin sul tema della morte presunta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. – Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che introduce misure volte a dare attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (cosiddetta riforma Cartabia), nella parte in cui impone al legislatore delegato di « prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti ».

Più nel dettaglio il provvedimento consta di sei articoli.

L'articolo 2, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 134 del 2022, introduce il nuovo articolo 3-ter, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In base al nuovo articolo il pubblico ministero nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale deve tenere conto dei seguenti « criteri di priorità »: la gravità dei fatti, anche in considerazione della specifica realtà criminale del territorio e delle esigenze di protezione della popolazione; la tutela della persona offesa in situazioni di violenza domestica, o di genere e di minorata difesa; l'offensività del reato in concreto, anche in considerazione della condotta della persona offesa, e del danno patrimoniale e/o non patrimoniale ad essa arrecato, nonché della mancata partecipazione da parte dell'indagato a percorsi di giustizia riparativa in sede di indagini preliminari.

Il riferimento al nuovo articolo 3-ter viene quindi, per coordinamento, inserito negli articoli 3-bis e 127-bis delle medesime norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (articoli 1 e 3). In particolare, modificando l'articolo 3-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale si dispone che il pubblico

ministero si debba conformare non solo ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio, ma anche ai criteri di priorità previsti dal nuovo articolo 3-ter. Analogamente attraverso modifiche all'articolo 127-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale si prevede che, per l'avocazione delle attività di indagini, il procuratore generale presso la Corte d'appello non solo si dovrà conformare ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'Ufficio, ma anche ai criteri di priorità di cui all'articolo 3-ter.

L'articolo 4, inserendo una nuova lettera *a-quater*) nell'articolo 132-bis, disposizioni attuative del codice di procedura penale, prevede che anche ai processi relativi ai delitti di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale); di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (articolo 583-quater del codice penale) e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto *revenge porn* (articolo 612-ter del codice penale) sia assicurata priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione.

Occorre a tal proposito ricordare che l'Atto Senato 923, in materia di contrasto alla violenza contro le donne e domestica, recentemente approvato in via definitiva dal Senato, è intervenuto proprio sull'articolo 132-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale. Il disegno di legge ha riscritto infatti la lettera *a-bis*) per assicurare priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione anche ai processi relativi ai seguenti reati: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis del codice penale); costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale); lesioni personali aggravate (articolo 582 aggravate ai sensi dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale); interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter del codice penale); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter del codice penale); stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (articolo 613, terzo comma, del codice penale). Appare quindi opportuno un intervento di modifica con riguardo all'articolo 4 del disegno di legge in esame, finalizzato ad aggiornarne il contenuto alle previsioni della recente riforma in materia di violenza.

L'articolo 5 modifica l'articolo 86 dell'Ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), prevedendo che nella annuale Relazione al

Parlamento il Ministro della giustizia renda comunicazioni anche sull'applicazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale.

L'articolo 6 inserisce un riferimento esplicito ai criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 nell'ambito dell'attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello. Questa attività viene realizzata mediante l'acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica distrettuali e, una volta riorganizzati, manda la raccolta dei dati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) rileva incidentalmente che il disegno di legge a sua prima firma si occupa di una materia molto tecnica, che riguarda l'individuazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Al riguardo, segnala che l'articolo 112 della Costituzione, in materia di obbligatorietà dell'azione penale, da più parti è stato messo in discussione. Mentre in precedenza l'individuazione dei criteri di priorità veniva stabilita dal Consiglio superiore della magistratura, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, si è prospettata l'ipotesi che sia il Parlamento a definire questi criteri. Questa è la ragione per la quale, dato che il Governo non ha finora ritenuto di intervenire con un suo disegno di legge in materia, ha deciso di presentare la proposta in discussione affinché il Parlamento apra un dibattito sul tema.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sottolinea anzitutto la delicatezza della materia che rappresenta una sorta di temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale. La riforma Cartabia ha indicato una strada che può essere perseguita nella definizione dei criteri di priorità ben chiarendo tuttavia la responsabilità di ogni singolo procuratore della Repubblica nel dare avvio all'azione penale secondo quanto stabilito dalla Costituzione. Ritiene pertanto che su questo tema occorra una cautela straordinaria proprio perché si tratta di una questione molto innovativa per l'ordinamento che incide sui principi del processo penale stabiliti dalla Costituzione e che pertanto, in questo caso, l'istruttoria mediante audizioni non possa essere evitata.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) si associa pienamente alle dichiarazioni del senatore Bazoli e chiede a sua volta che vengano svolte audizioni su tutti i provvedimenti trattati nella seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE, in considerazione delle proposte testé avanzate circa la necessità di svolgere audizioni, convoca immediatamente un Uf-

fficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 17,55 alle ore 18,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 28 novembre 2023

Plenaria

155^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(821) ZANETTIN e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la 7^a Commissione in sede redigente non ha apportato modifiche al provvedimento, per cui propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione lo scorso 11 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Nota di aggiornamento al

DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante « Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale », e che sul provvedimento è intervenuto lo stralcio del Capo II (art. 3) da parte della Presidenza del Senato, rispetto ai contenuti propri del collegato.

Il provvedimento prevede, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 », l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale, costituita da percorsi sperimentali, da percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), da percorsi di istruzione e formazione professionale, e da percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS). Le regioni, attraverso gli accordi previsti, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale prevista, ferme restando le relative competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, segnala che la norma introduce un nuovo articolo, articolo 25-*bis*, nel Capo III del decreto-legge n. 144 del 2022, in materia di sviluppo di una filiera formativa tecnologico-professionale, prevedendo al comma 9 l'invarianza finanziaria per il complesso delle disposizioni introdotte.

Al riguardo, in relazione alle previsioni di cui al comma 2 del nuovo articolo 25-*bis*, in ordine agli effetti sul personale in servizio, atteso che la relazione tecnica asserisce che le scuole provvederanno ad adeguare e rimodulare il calendario annuale e l'orario settimanale delle lezioni in base alle esigenze didattiche in maniera coerente con il numero massimo di ore di insegnamento previsto dalle norme contrattuali e senza incidere sull'organico dell'autonomia, nei limiti dell'organico stesso, afferma nella citata relazione tecnica che il nuovo sistema progettuale non richiede quindi incremento di personale Ata o maggiori risorse finanziarie correlate all'erogazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A tale riguardo occorre acquisire ulteriori elementi, al fine di meglio chiarire l'assenza di effetti finanziari connessi alla rimodulazione organica prevista dalle attività indicate dal provvedimento. Inoltre, chiarimenti appaiono opportuni sulla effettività della non determinazione di esuberi, prevista dal comma 2, ultimo periodo, del capoverso « art. 25-*bis* ».

Occorre acquisire maggiori chiarimenti sull'istituzione, prevista dal comma 3 del capoverso « art. 25-*bis* », di reti denominate « campus », che erogano percorsi sperimentali indicati dalla disposizione, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, al fine di verificare i relativi profili finanziari rispetto alla prevista generale clausola di invarianza.

Elementi di chiarimenti appaiono necessari in ordine a quanto previsto poi dal comma 7 del capoverso « art. 25-*bis* », specificamente alla lettera a), dove si prevede che le sperimentazioni possano prevedere l'in-

troduzione di compresenze con il conversatore di lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti di soggetti pubblici o privati, occorrendo chiarire l'effettiva sostenibilità della disposizione nell'ambito dell'invarianza asserita.

Occorre acquisire chiarimenti in ordine alla lettera *c*) del comma 7 del capoverso « art. 25-*bis* », laddove si prevede la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore di proprietà industriale, al fine di chiarire tale profilo nell'ambito delle previste sperimentazioni.

Il provvedimento prevede al comma 8 del nuovo articolo 25-*bis* che con decreto del Ministro dell'istruzione del merito e del Ministro dell'economia delle finanze siano definite le modalità di adesione alle reti e le modalità di integrazione di ampliamento dell'offerta formativa e le relative attività di monitoraggio e valutazione nell'ambito della sperimentazione prevista. A tale riguardo segnala che occorre valutare la previsione di uno specifico monitoraggio dei profili finanziari connessi all'attuazione, posto che quest'ultima è demandata al suddetto decreto ministeriale e che l'intera sperimentazione di cui all'articolo 1 del testo è prevista ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie. Tale specifico monitoraggio dei profili finanziari risulta opportuno anche alla luce della previsione di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità, atteso appunto che le modalità attuative sono demandate al citato decreto ministeriale e non risultano specificate in norma primaria.

Per quanto concerne l'articolo 2, che istituisce una Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale, a decorrere dal 2024, si prevede che a tale struttura sia preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nonché che vi sia assegnato un contingente di personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione del merito nonché un massimo di otto esperti, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a 400.000 euro e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro. A tale riguardo, atteso che la relazione tecnica afferma che si tratta di autonoma struttura ministeriale, in relazione alle funzioni di supporto amministrativo appaiono necessari ulteriori elementi, al fine di definire che tale riorganizzazione delle risorse, soprattutto di quelle già in servizio presso il Ministero dell'istruzione del merito, non comporti effetti negativi rispetto alle funzioni attualmente svolte.

In ordine, infine, alla copertura prevista dal comma 3 dell'articolo 2 per la struttura tecnica, occorre valutare la formulazione della copertura medesima in relazione alla possibilità di approvazione del provvedimento entro l'anno in corso, valutando in alternativa una riformulazione della copertura che faccia riferimento ai fondi speciali di cui al bilancio triennale 2024-2026 attualmente in corso d'esame.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (n. 91)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere *d*) ed *e*) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di chiarimenti richiesti al Governo, che viene resa disponibile.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostativo, formulata sulla base degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica a corredo del provvedimento quantifica gli oneri del personale e le spese di funzionamento e di missione previsti all'articolo 4, il quale istituisce la struttura di missione che cura il segretariato della Cabina di regia.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, comma 4, chiede di fornire i criteri e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa per missioni, al fine di verificarne la prudenzialità. Analogamente, con riferimento alle spese di funzionamento, andrebbe fornita l'illustrazione dei fattori d'oneri considerati nella quantificazione (dota-

zioni individuali, affitto locali, utenze etc.) nonché assicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse necessarie ad assicurare la piena funzionalità della struttura.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 99 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti al Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di una proposta di parere sull'atto del Governo in esame.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 4.0.2 (testo 2), 7.0.9 (testo 2), 16.0.7 (testo 2) e 20.0.29 (testo 3), pubblicate in allegato.

Informa poi che l'emendamento 8.0.49 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/912/11/5, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

– **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 2), 3.2 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 30.2 (testo 2), 30.6 (testo 2), 30.10 (testo 2), 30.0.4 (testo 2), 34.5 (testo 2), 40.0.29 (testo 2), 54.0.45 (testo 2), 54.0.84 (testo 2), 61.5 (testo 2), 62.17 (testo 2), 62.18 (testo 2), 62.19 (testo 2), 62.0.2 (testo 2), 63.0.20 (testo 2), 63.0.23 (testo 2), 74.0.58 (testo 2), 74.0.64 (testo 2), 85.0.38 (testo 2), 86.2 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte poi che è stato ricollocato l'emendamento 91.1 che prende la numerazione 61.0.59 (già 91.1).

Comunica poi che è stato ritirato l'emendamento 82.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 21, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta antimeridiana, già convocata domani, mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 91

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

relativamente all'articolo 2, a conferma della prudenzialità delle ipotesi formulate, viene ribadito che la stima di erogazione dell'indennità è stata calcolata su 11 mensilità annue, stante l'interruzione feriale prevista per il mese di agosto, e vengono forniti i dati relativi alle riunioni di « *Plenum* » e « disciplinari » tenute annualmente negli ultimi cinque anni (2018-2022) e nell'anno in corso (fino ad ottobre). Riguardo al calcolo dell'IRAP, viene rappresentato che l'aliquota applicata è dell'8,5 per cento: viene quindi precisato che, come già evidenziato in relazione tecnica, le indennità percepite dai membri elettivi del Consiglio rientrano tra i redditi esclusi dall'assoggettabilità ai fini contributivi, ai sensi della Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014. Viene aggiunto che non risulta invece possibile indicare le aliquote fiscali applicabili, in considerazione della variabilità delle stesse rispetto al reddito imponibile annuo percepito dal singolo componente (in ogni caso, l'importo da imputare sul capitolo di spesa è quello al lordo delle ritenute fiscali a prescindere dall'aliquota applicata);

relativamente all'articolo 3, viene confermata la neutralità della rimodulazione prevista dalla norma, non comportando tale modifica alcun riconoscimento di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente né tantomeno aumento delle spese di funzionamento degli uffici coinvolti nella riorganizzazione;

relativamente all'articolo 4, viene confermata la capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 912**

(al testo del decreto-legge)

G/912/11/5 (già em. 8.0.49)

DE CARLO, GELMETTI, AMBROGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premesso che:

con la legge di stabilità per l'anno 2015 l'aliquota Iva sui pellet è passata dal 10 al 22 per cento, contrassegnando il nostro Paese come uno tra quelli con la aliquota più alta su questo combustibile;

considerato che:

con legge di bilancio per il 2023 l'aliquota sui pellet è stata riportata al 10 per cento, per il solo anno 2023, e che la conferma di tale misura, anche per il 2024, rappresenterebbe un segnale importantissimo a tutela delle famiglie e delle imprese a fronte dei continui rincari e oscillazioni del prezzo dell'energia;

atteso che sono sempre più numerose le famiglie che riscaldano la propria abitazione con combustibili quali legna da ardere, pellet o cippato e che un repentino aumento dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischia di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molti nuclei specie del ceto medio-basso;

ritenuto che:

il mantenimento dell'Iva sui pellet al 10 per cento contribuirebbe altresì a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati con questo combustibile, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato in atmosfera,

impegna il Governo

a valutare la necessità di assoggettare, anche per l'anno 2024, i pellet di cui al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota al 10 per cento.

Art. 4.

4.0.2 (testo 2)

ZAFFINI, LIRIS, MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente:

“Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa)

1. In caso di omesso o parziale versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi di cui all'articolo 1 e dei contributi per le finalità assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad individuare i criteri e le modalità finalizzate alla riscossione dei contributi da versare al Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, anche su segnalazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”. ».

Art. 7.**7.0.9 (testo 2)**

PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale e parziale.". ».

Art. 16.**16.0.7 (testo 2)**

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico come indicati nella direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014 e le intolleranze al glutine non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1. ».

Art. 20.**20.0.29 (testo 3)**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:***« Art. 20-bis.***(Misure urgenti in materia di istruzione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e 4-*bis.1* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 54,9 milioni di euro per il 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole: " , dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "e del merito". ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 926**Art. 2.****2.0.3 (testo 2)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.***(Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 318 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-bis della presente legge. ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***« Art. 16-bis.***(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

“TITOLO II-BIS**MONOPOLIO DELLA CANNABIS****Art. 63-bis.***(Oggetto del monopolio)*

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

*Art. 63-ter.**(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)*

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

*Art. 63-quater.**(Provista personale)*

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

*Art. 63-quinquies.**(Licenza di coltivazione della cannabis)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

*Art. 63-sexies.**(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

*Art. 63-septies.**(Tutela del monopolio)*

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del

monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*.

(*Disciplina applicabile*)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III:”.

b) alla rubrica, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati”. ».

Art. 3.

3.2 (testo 2)

PAITA, RENZI, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. All’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “che non hanno compiuto trentasei anni di età” sono sostituite dalle seguenti: “che non hanno compiuto quarantuno anni di età”;

b) al comma 3, le parole: “fino al 30 giugno 2023” e le parole: “al 30 giugno 2023” sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: “trentasei anni di età” sono sostituite dalle seguenti: “quarantuno anni di età”;

d) al comma 7, le parole: “trentasei anni di età” sono sostituite dalle seguenti “quarantuno anni di età”;

e) al comma 9, le parole: “nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

2. In deroga al decreto di cui all’articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, definisce con uno o più decreti di natura non regolamentare gli importi massimi dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del relativo fondo, differenziando i predetti importi avuto riguardo al prezzo medio di mer-

cato praticato per analoghi immobili situati in comuni con una popolazione superiore 500.000 abitanti e, per tutti gli altri comuni, al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati nell'ambito della medesima provincia. La differenziazione relativa ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti di cui al precedente periodo in ogni caso non può escludere la garanzia del fondo per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

3. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

Conseguentemente: alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Art. 5.

5.0.16 (testo 2)

PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Misure per la riduzione della pressione fiscale)

1. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. La somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. ».

Art. 30.

30.2 (testo 2)

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, NICITA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* « legge 11 dicembre 2016, n. 232, » *aggiungere le seguenti:* « , nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;

b) *dopo le parole: « comma 179 » aggiungere le seguenti: « 2, nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;*

c) *sopprimere le seguenti parole: « e cinque mesi »;*

d) *sostituire il terzo periodo con il seguente: « L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. ».*

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*« 1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. ».*

30.6 (testo 2)

CAMUSSO, MISIANI, MANCA, ZAMPA, FURLAN, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « e 5 mesi ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025, a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) *quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 85 milioni di*

euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026;

b) quanto a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

30.10 (testo 2)

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

« 3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole: “commi 1 e 1-*bis*” sono sostituite dalle seguenti “comma 1”;

d) al comma 3, le parole: “28 febbraio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2024”.

3-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. ».

30.0.4 (testo 2)

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 30-bis.***(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i requisiti di accesso al pensionamento per il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono quelli in essere per il personale delle Forze di polizia. ».

Art. 34.**34.5 (testo 2)**

FREGOLENT, PAITA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 7-bis. Al fine di consentire la realizzazione e la gestione di un campus di eccellenza finalizzato alla formazione sulle tecniche della lavorazione orafa, dell'incisione e dell'intarsio, nelle vicinanze del distretto orafa di Valenza Po, in favore di "MANI INTELLIGENTI – FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA CULTURA DEL GIOIELLO ITALIANO" è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 99,7 milioni ».

Art. 40.**40.0.29 (testo 2)**

DE CRISTOFARO, BOCCIA, PATUANELLI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:***« Art. 40-bis.***(Istituzione di un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane)*

1. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle

persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

Art. 54.

54.0.45 (testo 2)

MUSOLINO, PAITA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: “per il 2023” sono inserite le seguenti: “e 30 milioni per il 2024”;

2) dopo le parole: “Regioni insulari e”, sono inserite le seguenti: “, limitatamente alle risorse relative all'anno 2023,”;

b) al secondo periodo, dopo le parole: “in Italy, ” sono inserite le seguenti: “adottato annualmente”. ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

54.0.84 (testo 2)

PATA, FREGOLENT

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

« Art. 54-bis.

(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti *i)* alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e *ii)* connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i precedenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 61.

61.5 (testo 2)

PAITA, SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del fondo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è ulteriormente incrementato di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge. ».

Conseguentemente la rubrica è ridenominata « Borse di studio ».

Art. 62.

62.17 (testo 2)

MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

« 7-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione pro-

fessionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (*Joint Industry Committee*) italiano, che realizza – con un approccio *super partes* – sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle *audience* e sui lettori digitali del mercato *Internet* italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito *internet*. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

7-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quater Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. ».

62.18 (testo 2)

MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

« *7-bis.* In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

7-ter. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

7-quater. L'efficacia della disposizione di cui al comma *7-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. ».

62.19 (testo 2)

MARTELLA, CASINI, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

« *7-bis.* Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86. ».

62.0.2 (testo 2)

MISIANI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, LORENZIN, NICITA, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

« Art. 62-bis.

(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

Art. 63.**63.0.20 (testo 2)**

GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 63-bis.***(Misure a sostegno delle scuole paritarie)*

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole dell'infanzia paritarie e degli istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2024. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

3. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 4, comma 3, lettera c) del decreto 19 novembre 2012 n. 200 del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività didattiche si intendono esercitate con modalità non commerciali qualora il corrispettivo medio percepito per studente sia inferiore al costo medio per studente sostenuto dal sistema dell'istruzione pubblica e reso noto dal Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. ».

63.0.23 (testo 2)

PATA, SBROLLINI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

« Art. 63-bis.

(Dote informatica)

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con i medesimi criteri di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per l'anno 2024, 195 milioni per l'anno 2025, 315 milioni per l'anno 2026, 395 milioni per l'anno 2027, 485 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 615 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 315 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2027, 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli ef-

fetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Art. 74.

74.0.58 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

« Art. 74-bis.

(Centri di recupero degli animali selvatici)

1. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024- 2026 con due milioni di euro per ciascun anno.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge ».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 98 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 ».

74.0.64 (TESTO 2)

RENZI, PAITA, ENRICO BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 74-bis.

(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna,

Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della Regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi meteorologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Art. 85.

85.0.38 (testo 2)

ENRICO BORGHI, PAITA

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

« Art. 85-bis.

(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per finanziare l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 ».

Art. 86.

86.2 (testo 2)

SBROLLINI, PAITA

Al comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni » con le seguenti: « 98,8 milioni ».

Conseguentemente:

a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

b) all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 28 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

*Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA*

Orario: dalle ore 20 alle ore 20,45

PROGRAMMAZIONE LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 28 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,35